

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Art. 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.